

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG
Sostituzione:	
PRESIDENTE	81
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori SAMMARTINO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1446);	
SCOTTI: Estensione al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705)	81
PRESIDENTE	81, 83
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	83
NUCCI, <i>Relatore</i>	82
SANDOMENICO	83
TOZZI CONDIVI	83
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	83

La seduta comincia alle 9,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento il deputato Gunnella sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Battaglia.

Discussione delle proposte di legge senatori Sammartino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1446); Scotti: Estensione al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge dei senatori Sammartino, Dal Canton Maria

Pia, Murrura, Smurra, Fracassi, Scipioni: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato; e del deputato Scotti: « Estensione al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Ho avuto già modo, in sede referente, di riferire sulla materia che oggi è oggetto di discussione e mi limiterò, quindi, a ripetere in sintesi le considerazioni a suo tempo svolte.

La proposta di legge n. 1446, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, riguarda il personale delle camere di commercio collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970. A detto personale la legge 24 luglio 1971, n. 556, accordò la facoltà di chiedere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, da liquidarsi secondo determinate modalità. Scopo del provvedimento era evidentemente quello di concedere un aiuto a quegli impiegati ormai cessati dal lavoro che, avendo ottenuto la liquidazione in capitale, si erano poi venuti a trovare in condizioni veramente precarie a causa della perdita del potere d'acquisto della moneta.

È avvenuto, però, che in sede di interpretazione delle disposizioni — precisamente in riferimento all'articolo 1 — della legge n. 556 sono sorte delle difficoltà, nel senso che l'espressione « dipendenti delle camere di commercio » è stata intesa, da parte del competente ministero, in senso restrittivo e quindi la normativa in questione è stata ritenuta applicabile esclusivamente al personale appartenente ai ruoli delle camere di commercio, con esclusione di quei funzionari che, pur dichiarati statali, sono stati sempre amministrati dalle camere di commercio, hanno svolto la loro attività presso le stesse o — promiscuamente — presso di esse e presso il ministero, e, infine, hanno ricevuto la liquidazione *una tantum* delle camere di commercio, e quindi non possono non essere ricompresi nella dizione « dipendenti delle camere di commercio » di cui alla legge n. 556.

A parte queste considerazioni di ordine logico, non bisogna dimenticare che il titolo della legge n. 556 fa espresso riferimento alle

disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 72, la quale — come è noto — concerne la rivalutazione dei fondi delle camere di commercio per il trattamento di quiescenza di tutto il personale, compresi i funzionari direttivi dei quali ora si tratta.

Va inoltre tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 4 della citata legge n. 556, che ipotizza il caso di dipendenti che abbiano prestato servizio presso diverse camere di commercio. Ora, tale disposizione non può che riferirsi al personale statale delle camere di commercio stesse, in quanto il restante personale non può prestare servizio presso più camere di commercio.

Infine, la validità dell'interpretazione proposta dai senatori Sammartino ed altri (presentatori della proposta di legge n. 1446) in relazione alle norme della legge n. 556, è testimoniata anche dal fatto che le camere di commercio hanno adottato delle deliberazioni con le quali riconoscono ai funzionari in questione il diritto di chiedere il trattamento pensionistico previsto dalla summenzionata legge.

Poiché, però, il ministero competente non ha ritenuto di approvare le suddette delibere delle camere di commercio, si è resa necessaria una iniziativa legislativa la quale tende a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 556, secondo i criteri che ho ricordati.

La proposta di legge n. 705, d'iniziativa dell'onorevole Scotti, pur mirando sostanzialmente allo stesso risultato, è formulata con una terminologia a mio avviso inesatta, in quanto parla di « estensione » al personale in questione del trattamento previdenziale di cui alla legge n. 556. Ora, proprio questa formulazione potrebbe a mio avviso aver indotto la V Commissione ad esprimere sui due provvedimenti in esame un parere che, pur essendo favorevole, contiene tuttavia alcune riserve perché, mentre la proposta di legge n. 1446 si riferisce esclusivamente all'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 556, la proposta di legge Scotti, invece, riguarda l'estensione al personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla suddetta legge n. 556.

Partendo quindi da questa considerazione e volendo prendere in esame il parere espresso dalla V Commissione, si potrebbe fare qualche osservazione a proposito dell'opportunità sottolineata dalla stessa Commissione bilancio, di ammettere i dipendenti statali

delle camere di commercio a fruire dello stesso trattamento pensionistico previsto per i loro colleghi camerati a carico delle gestioni previdenziali del personale già dipendente dalle stesse camere di commercio, addossando pertanto a queste ultime un onere non del tutto giustificato e giustificabile.

Non mi pare esatto affermare che si tratta di un'onere non del tutto giustificato e giustificabile», perché se si considera la situazione di questi dipendenti sino al momento in cui sono stati liquidati dallo Stato, nessuno ha mai contestato la legittimità di questa liquidazione.

Per quanto si riferisce alla legge n. 556, è risolutivo il contenuto dell'articolo 4, laddove è prevista l'ipotesi che il dirigente statale che prestava servizio presso una camera di commercio, poteva essere preso in considerazione anche nel momento in cui tale servizio veniva prestato presso più camere di commercio.

Per questi motivi e tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore riconferma il suo parere favorevole all'approvazione dei provvedimenti in esame, proponendo che sia assunto come testo base il progetto già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, ma rimette alla attenta considerazione della competente Commissione di merito la responsabile valutazione della opportunità di ammettere i dipendenti statali delle camere di commercio a fruire dello stesso trattamento pensionistico previsto per i loro colleghi camerati a carico delle gestioni previdenziali del personale già dipendente dalle stesse camere di commercio, addossando pertanto a queste ultime un onere non del tutto giustificato e giustificabile ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TOZZI CONDIVI. Nel concordare con la relazione del deputato Nucci, non posso fare a meno di dichiararmi imbarazzato nei confronti del parere della Commissione bilancio che, mentre all'inizio si esprime favorevolmente nei confronti di entrambe le proposte di legge, successivamente si rimette alla prudenza della nostra Commissione.

Dinanzi a questa situazione e poiché è evidente che si tratta di disposizioni puramente e semplicemente interpretative, ritengo che

debba essere senz'altro approvata la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NUCCI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a ciò che ho detto nella mia relazione introduttiva.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con il relatore:

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore che sia scelto come testo base per la discussione il progetto di legge n. 1446.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 1446:

ARTICOLO UNICO.

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970.

SANDOMENICO. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della proposta di legge n. 1446.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Sammartino ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951,

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

n. 72 » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1446):

Presenti	24
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.
(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1446 risulta assorbita la proposta di legge n. 705.

Hanno preso parte alla votazione:

Bressani, Galloni, Gunnella, Ianniello, Maggioni, Nucci, Olivi, Pazzaglia, Restivo,

Riccio Stefano, Riz, Salizzoni, Tozzi Condivi, Trantino, Vecchiarelli.

Si sono astenuti:

Baldassi, Caruso, Cataldo, Fracchia, Rauti Renato, Sandomenico, Vania, Vetere e Vetrano.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO